



PCRI - Provvedimento di iscrizione della cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle società di capitali in liquidazione ex art. 2490 comma 6 c.c. e art. 40 c. 1 DL 76/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- l'art. 40 del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ai commi 1 e seguenti, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dall'art. 2490 del codice civile (R.D. n. 262 del 16 marzo 1942) è disposto con determinazione del Conservatore, determinando dunque un trasferimento di competenza dal Giudice del registro al Conservatore del Registro delle Imprese;
- il [provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021](#), già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che ha definito le modalità di comunicazione dei procedimenti d'ufficio di cancellazione previsti dall'art. 2490 del codice civile, e in particolare ha previsto la pubblicazione dell'avviso di avvio e/o dei provvedimenti conseguenti all'Albo on line della Camera di Commercio di Padova nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;

RICHIAMATA

- la propria determinazione n. 84 del 07.08.2023 con cui è stata accertata la presenza nel Registro Imprese di **n. 322 società di capitali** che presentano le condizioni di cui all'art. 2490 c. 6 del codice civile;

CONSIDERATO CHE

- sussiste la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati nel Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
- l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stata comunicata:
 - o tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Padova per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi (**dal 07 agosto 2023 al 21 settembre 2023**) del Provvedimento del Conservatore del Registro delle



Imprese n. 84 del 07.08.2023;

- o notifica dell'avvio del provvedimento nei confronti delle imprese in possesso di un proprio domicilio digitale, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese (Prot. 47145/U del 8/8/2023);

ACCERTATO CHE

- in fase di iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento del Conservatore n. 84 del 07.08.2023 di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 del codice civile è emerso che **n. 5 posizioni** non è stato possibile procedere all'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione per la presenza di protocolli non d'ufficio, aperti od evasi, recenti e per le **rimanenti n. 317** posizioni è stata regolarmente effettuata l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- per le citate posizioni non sono stati depositati i bilanci d'esercizio di cui è stato omesso il deposito e non sono pervenute osservazioni giustificative adeguatamente motivate per l'interruzione del procedimento di cancellazione d'ufficio;

RITENUTO CHE

1. sia applicabile in via analogica alla presente cancellazione di società di capitali ai sensi dell'art. 2490 del codice civile, il medesimo criterio di valutazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese dell'effettiva possibilità di riscossione in relazione all'importo del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni sancite espressamente per le fattispecie delle cancellazioni d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone rispettivamente agli artt. 2, comma 6, e 3, comma 5, del DPR 247/2004;

DETERMINA

- di comunicare entro otto giorni dalla data di adozione, il presente provvedimento alle **n. 317 società** indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento tramite PEC al domicilio digitale per le imprese per le quali risulti un indirizzo valido ed attivo iscritto al Registro delle Imprese, mentre, per le restanti imprese tramite pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo on-line nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, per 8 (otto) giorni consecutivi;
- di provvedere, per le società per le quali non siano pervenute opposizioni e decorsi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione, ovvero dallo scadere degli otto giorni di cui al punto che precede, alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40, commi 1 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle imprese che

v_1/2023



medio tempore abbiano provveduto all'iscrizione della cancellazione con autonoma procedura su istanza di parte o per le quali risultano precedenti protocolli non d'ufficio recenti, aperti od evasi;

- di rinunciare, stante le ragioni di antieconomicità complessiva per la Pubblica Amministrazione e per la Camera di Commercio di Padova in particolare già empiricamente dimostrate con determinazione del dirigente dell'Area del Registro Imprese n. 11 del 02.05.2017:
 - o alla richiesta di pagamento dei diritti di segreteria per quanto attiene ai procedimenti di cancellazione;
 - o alla riscossione, tramite i ruoli non ancora emessi, dei diritti annuali ancora dovuti dalle società oggetto del presente provvedimento e fatti salvi i diritti alla riscossione dei ruoli già emessi;
 - o all'avvio dell'attività sanzionatoria per omessa denuncia della cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- di trasmettere, in considerazione dei risvolti economico-patrimoniali, la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Conservatore
e dirigente Registro Imprese
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo on-line istituzionale, nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)